



# COMUNE DI ARTA TERME

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Servizio Tecnico

**OGGETTO:** Approvazione definitiva Variante n. 25 al  
P.R.G.C./Piano Regolatore Generale del Comune.

**DELIBERA N°** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_

Oggetto: Approvazione definitiva Variante n. 25 al P.R.G.C./Piano Regolatore Generale del Comune.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso il Comune di Arta Terme è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 22.12.2005;

Che con Decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres del 23.03.2006 è stata confermata l'esecutività della succitata delibera;

Che in sede di D.P.Reg. n.85/Pres./2006 sono state prescritte le modifiche necessarie al totale superamento delle riserve espresse con Delibera Giunta Regionale n. 1533 d.d. 11/05/2004;

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 2 del 07.02.2017 con la quale è stata adottata la variante n. 25 al P.R.G.C.;

Visto l'avviso di avvenuta adozione della predetta variante pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) n. 12 del 22.03.2017;

Attesa la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 25, e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 10, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Atteso che alla variante adottata, nei termini di pubblicazione/pubblicizzazione di cui sopra, NON sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Visto il parere favorevole espresso in data 18.04.2017 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 938 del 24.05.2017, con la quale è stato disposto di non avanzare riserve vincolanti in ordine alla variante adottata, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Fatto presente che la variante in esame:

- è soggetta alla procedura di cui all'art. 63 bis (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici) della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
- non interessa e non ha alcuna incidenza sui Siti di Interesse Comunitario (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), inseriti nell'elenco degli ambiti proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- con riferimento al comma 12 del citato art. 63 bis, due delle aree oggetto di variante interessano immobili vincolati o sottoposti a disposizioni di tutela del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 dalla Parte Terza – Beni paesaggistici;
- non interessa beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione e pertanto non sono state necessarie le intese di cui al comma 13 del citato art. 63 bis L.R.5/2007;
- per quanto attiene agli aspetti di natura idrogeologica la variante in oggetto interessa aree già oggetto, in sede di approvazione del P.R.G.C., di verifica di compatibilità idrogeologica e per quanto concerne la variazione n. 4 è stato acquisito il parere, prot. 6376 del 10.03.2015 (parere n. 05/2015) del Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente a Lavori Pubblici, favorevole sulla compatibilità fra le previsioni della variante e le condizioni idro-geologiche del territorio;

- non prevede nuove aree per servizi ed attrezzature collettive;
- NON determina effetti significativi sull'ambiente e quindi non è assoggettabile alla procedura di VAS (giusta deliberazione giunta di esclusione n. 9 del 03.02.2017);

Ritenuto, pertanto, di approvare la variante urbanistica n. 25 al P.R.G.C., già adottata con precedente deliberazione n. 2/2017;

Richiamata la L.R. 5/2007 riguardante la *“Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”* e s.m.i.;

Richiamata la L.R. 21/2015 riguardante le *“Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo”*;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Dec. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile di Servizio competente;

Visto l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21;

Unanime, con separata votazione per quanto attiene l'adozione del provvedimento e in merito alla dichiarazione di immediata esecutività, che viene disposta, data l'urgenza di provvedere agli ulteriori adempimenti inerenti l'entrata in vigore della variante;

### **d e l i b e r a**

- 1) di prendere atto e far proprio quanto riportato in premessa;
- 2) di prendere atto che avverso la variante n. 25 al P.R.G.C., nei termini di pubblicazione/pubblicizzazione, NON sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;
- 3) di prendere atto del parere favorevole espresso dal Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia d.d. 18.04.2017;
- 4) di prendere atto che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 938 del 24.05.2017, ha disposto di non avanzare riserve vincolanti in ordine alla presente variante, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;
- 5) di APPROVARE, ai sensi dell'art. 63 bis, comma 15, della L.R.5/2007 e s.m.i., la variante urbanistica n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), già adottata con precedente deliberazione n. 2/2017;
- 6) di riconoscere quali elementi costitutivi della sopraccitata variante gli elaborati progettuali, a firma dell'arch. Fabiana Brugnoli, d.d. *“dicembre 2016”*, di seguito elencati:
  - fascicolo 1: Relazione – Norme di attuazione;
  - Tav. 1 zonizzazione – scala 1:10.000;
  - Tav. 2a zonizzazione – scala 1:2.000;
  - Tav. 2b zonizzazione – scala 1:2.000;
  - Tav. 2c zonizzazione – scala 1:2.000;
  - Tav. 2d zonizzazione – scala 1:2.000;
  - Tav. *“Legenda”*;
  - Relazione di verifica preventiva degli affetti significativi sull'ambiente;

- 7) di demandare al Responsabile del servizio tecnico manutentivo p.i. Manuel Sandri ogni adempimento gestionale necessario ai fini dell'entrata in vigore della variante urbanistica di cui sopra;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.

\*\*\*\*\*



# COMUNE DI ARTA TERME

Provincia di Udine

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**PROPONENTE:** Servizio Tecnico

**OGGETTO:** Approvazione definitiva Variante n. 25 al P.R.G.C./Piano Regolatore Generale del Comune.

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto **Sandri Manuel**, in qualità di responsabile del **Servizio Tecnico** del **Comune di Arta Terme**, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione succitata in ordine alla sola **Regolarità Tecnica**

ARTA TERME, 25.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Sandri Manuel**  
